



TECNICI DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO

UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia

Associazione Rappresentativa dei Tecnici della Prevenzione D. M. Salute 19.06.2006

e successivo Decreto D. del 07.02.2014 ai sensi del D.M. 26.04.2012

(Medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica 3/9/66)

www.unpisi.it

Data 1/07/2014
Perugia

Al Presidente della XII Commissione
Igiene e Sanità del Senato
Sen. Emilia Grazia De Biasi

e.p.c. Ai Senatori Componenti XII Commissione
Igiene e Sanità
SENATO della REPUBBLICA

Oggetto: Audizione UNPISI - XII Commissione Senato in relazione al Disegno di Legge n° 1324 in tema di completamento del processo di regolamentazione delle Professioni Sanitarie – 8 Luglio 2014

Pregiatissima Presidente,

Illustre Senatrice ed illustri componenti della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato,

nel ringraziarVi per l'opportunità concessaci, tesa ad esprimere le nostre osservazioni su quanto in oggetto, la nostra Associazione, riconosciuta dal Ministero della Salute quale unica e rappresentativa del Profilo Sanitario del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - professione afferente alla 4° area della Prevenzione, desidera innanzi tutto sottoscrivere quanto già espresso nel documento presentato a Codesta Spett.le Commissione dal Coordinamento Nazionale delle Professioni Sanitarie CONAPS (nel corso dell'audizione del 10 Giugno us), al quale come UNPISI aderiamo fin dal momento della sua costituzione.

Condividendo, inoltre, con Codesta pregiata Commissione i valori che vedono la centralità del nostro sistema Salute teso al perseguimento del prezioso principio sancito dall'art. 32 della nostra Costituzione, nel merito di quanto in oggetto e con riferimento al profilo che rappresentiamo, riteniamo opportuno portare il nostro contributo ai lavori, nonché agli obiettivi del sistema stesso, segnalando quanto segue:

- Il provvedimento in esame rappresenta, non solo per le Professioni ma per tutto il Sistema nel suo complesso, un'importante pietra angolare verso la qualità e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate. Con il DdL n° 1324, ed in particolare con le disposizioni in esso contenute, concernenti l'istituzione degli Ordini ed Albi della Professioni Sanitarie, tra le quali quella del Tecnico della Prevenzione, si dà legittimo e dovuto compimento a quel processo di regolamentazione delle Professioni Sanitarie da decenni atteso e sul quale pressioni diverse dagli interessi del sistema sanitario hanno condizionato un improprio ruolo di congelamento decisionale.
- Il Sistema sanitario deve sempre più rivestire il ruolo di garante della qualità delle organizzazioni, delle prestazioni erogate, delle cure, nonché degli interventi di Prevenzione primaria, e ciò non può prescindere dalla piena gestione, diretta ed indiretta, dei vari processi di sistema, tra i quali quelli di una definita regolamentazione professionale alla quale sono ancorati, tra l'altro, i relativi contesti di formazione e mantenimento delle competenze, funzionali all'appropriatezza e alla qualità delle

prestazioni fornite dai Professionisti della Salute in risposta ai bisogni espressi e latenti di Salute, nonché i vincoli etici e deontologici legati all'esercizio professionale.

- Di quanto sopra il sistema Salute e le Istituzioni che lo Governano sono oggi pienamente consapevoli, chiamando, a fornire risposte a specifici bisogni (determinazione dei fabbisogni, formazione ECM, riconoscimenti titoli esteri, ecc) nei rispettivi organismi consultivi, non solo gli Ordini e Collegi ma anche le Associazioni maggiormente rappresentative, tra le quali appunto UNPISI con riferimento al profilo del Tecnico della Prevenzione, colmando con singoli provvedimenti ed azioni gestionali di governo quel *vulnus* legislativo colpevolmente oggi ancora incompiuto.
- UNPISI assolve da decenni a questo ruolo con pieno senso di responsabilità, dedizione e perseveranza, compiendo proprio nel corso di quest'anno il cinquantennale del suo impegno, che per altro è stato oggetto di riconoscimento della medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica. Riteniamo, tuttavia, che il "contesto istituzionale" e normativo di riferimento, se consapevole e cosciente del proprio ruolo, non possa più basarsi esclusivamente sul sistema volontario del libero associazionismo ma abbia la necessità di dare fondamento e radici ad un modello di governo che assolva, attraverso i rispettivi Enti di diritto pubblico quali sono Ordini ed Albi professionali, coscientemente e con responsabilità al proprio ruolo di garanzia e di controllo interno ed esterno verso quelli che sono i meccanismi ed i vincoli a cui è legato l'agire professionale.
- Dare compimento al processo di regolamentazione delle Professioni Sanitarie con l'istituzione degli Albi e Ordini Professionali, vale la pena ricordare, non rappresenterebbe alcun costo nel bilancio dello Stato ma invece si tradurrebbe da un lato, in maggiori entrate, ad esempio legate al sistema di tassazione connesse alle rispettive iscrizioni ed esercizio professionale, e dall'altro in risparmi, ad esempio frutto dell'implementazione delle *best practices*, quale risultati di studio e ricerca professionale promossi da soggetti di riconoscimento istituzionale;
- L'approvazione del DdL 1324 con l'istituzione di Albi – Ordini professionali permetterebbe, come ricordato anche da altre Associazioni, di esercitare un maggiore controllo all'abusivismo professionale, e, in particolar modo con riferimento alla nostra professione di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro, anche di esercitare un controllo proattivo su tutti quelle prestazioni a valenza preventiva e prettamente di natura e fine sanitario (es. Salute dei Lavoratori, tutela del consumatore, ambienti di vita, ecc.), in cui si palesano sovrapposizione di competenze, spesso ingerenze, da parte di altre professioni, specificatamente tecniche nel migliore dei casi, in relazione ai processi di identificazione dei determinanti del rischio della Salute e dei conseguenti procedimenti di valutazione e prescrizione propriamente e di esclusiva pertinenza dell'Area Sanitaria.
- I Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro, che sono oggi circa 25.000 professionisti presenti sul territorio nazionale, e che esercitano le rispettive prestazioni presso i Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, nelle Agenzie di Protezione Ambientale, nei Servizi di Prevenzione e Protezione pubblici e privati, in altre strutture pubbliche o private o come liberi professionisti, rappresentano l'investimento concreto e la prima linea della Prevenzione primaria attraverso specifici interventi nell'Igiene e Sicurezza nei Luoghi di lavoro, nell'Igiene e Sicurezza Alimentare, nella Protezione Ambientale, senza dimenticare l'Igiene e la Sanità Pubblica. In un sistema pubblico, sempre più legato a stringenti vincoli di bilancio ed organizzativi, favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, nelle imprese e nel sistema sociale di professionisti che hanno nella propria *mission* formativo-professionale la cultura della Prevenzione, vuol dire far permeare direttamente ed indirettamente tale cultura, e i valori ad essa associati, nel tessuto connettivo del Paese. Il DdL in esame sicuramente permette anche questo rendendo riconoscibili i professionisti presenti sul territorio e nei servizi, dando altresì garanzia dei loro percorsi di mantenimento delle competenze funzionali alle rispettive esperienze agite.

- Oggi il Sistema Sanitario con l'attuale impianto normativo, non solo non è in grado di esercitare alcuna forma di controllo e gestione delle Professioni Sanitarie non strutturate in Albi - Ordini professionali, ma non ha neanche la più semplice consapevolezza del numero dei professionisti presenti sul territorio nazionale ed in conseguenza a ciò, come può il sistema essere in grado di conoscere e di porre in essere azioni di pianificazione, programmazione, ed organizzazione dei servizi? Il numero di professionisti peraltro è di difficile esatta determinazione anche per le rispettive Associazioni, in quanto la non obbligatorietà d'iscrizione per l'esercizio professionale non può determinare certezza sul numero assoluto degli stessi, sulle cessazioni dall'esercizio professionale, sul n° annuale dei nuovi professionisti, ecc.
- Le prestazioni erogate da professionisti competenti quali quelle del Tecnico della Prevenzione, in ambito di un diritto costituzionalmente riconosciuto qual'è la Salute, divengono il fulcro di appoggio di quella leva strategica al perseguimento della Salute Collettiva oltre che della riduzione e del contenimento della spesa sanitaria legata alle attività di cura. Il compimento del DdL n° 1324, in particolar modo nel suo riferimento all'istituzioni degli Albi ed Ordini Professionali, permetterebbe inoltre, di dare risposta efficace a quel sistema di "mercato" che si sta venendo a creare e che nulla dovrebbe avere a che fare con la Salute, prodotto dalla Legge n° 4/13 che, seppur all'art. 1 comma 2° esplicitamente escluda le "attività riservate" all'esercizio "delle professioni sanitarie" permette di fatto a molte associazioni di professioni non regolamentate, di vendere servizi prestazionali e/o presunte certificazioni di prestazioni legate direttamente o indirettamente ad attività professionali che hanno relazione diretta o indiretta sulla salute dei cittadini e/o dei lavoratori.
- L'approvazione del DdL in oggetto, oltre quanto sopra espresso, permetterebbe altresì di annullare l'incomprensibile e sempre più ingiustificabile asimmetria nel sistema tra Professioni Sanitarie compiutamente regolamentate con Ordini e Collegi e Professioni Sanitarie aventi eguale dignità professionale ma pur tuttavia da circa un ventennio ancora organizzate in Associazioni professionali ed all'incompiuta attuazione della legge 43/06.
- Crediamo fortemente che l'adesione volontaria ad un'Associazione ed al sistema di autoregolamentazione professionale dalla stessa indicato, costituisca un alto valore proprio perché "consapevolmente scelto" dal professionista rispetto all'adesione obbligatoria a specifici modelli di comportamento, pur tuttavia siamo altrettanto fortemente convinti che il sistema pubblico non possa più essere silenziosamente consapevole che circa il 70% dei Professionisti Sanitari (tale è il dato dei Professionisti non iscritti ad alcuna Associazione riconosciuta e tale valore corrisponde al dato numerico medio di adesione per la professione del Tecnico della Prevenzione) non sia tenuto e vincolato ad alcun rispetto Etico e Deontologico nell'esercizio professionale e che tanto meno siano previste azioni di sorveglianza e/o provvedimenti sul rispetto dei vincoli legati all'esercizio professionale (es. formazione continua, etica, deontologia, ecc.)
- Non deve essere altresì trascurata la violazione del principio costituzionale del diritto al lavoro che il presente vuoto legislativo produce sulla Professione del Tecnico della prevenzione per il fatto che l'assenza dell'albo/ordine professionale preclude l'esercizio di specifiche attività professionali (solo per citarne alcune es. verifiche periodiche previste dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, coordinatore per la progettazione e il coordinamento per l'esecuzione dei lavori del medesimo decreto, norme antincendio, ecc.) e questo in modo particolare nella libera professione, facendo perdere non solo importanti opportunità di lavoro, ma anche quel valore che la nostra professione può portare in determinati contesti avendo altresì una visione anche sanitaria che pone al centro dei nostri interventi non solo le attrezzature in quanto tali ma la relazione e l'inferenza delle stesse sulla Salute dei Lavoratori.

Egregio Presidente, Senatrice

confidiamo nelle preziose Sue Competenze in materia, ed in quelle altrettanto preziose dei Senatori Componenti della Commissione da Lei presieduta, che oggi annovera in sé importanti ed autorevoli rappresentanti anche del mondo professionale sanitario, auspichiamo, per i motivi che abbiamo sopra espressi, che si possa addivenire nel tempo più rapido possibile, al compimento del procedimento in esame anche attraverso l'adozione del provvedimento medesimo in sede deliberante.

Siamo sicuri che le colpevoli e passate responsabilità, di chi avendone potere non ha operato in tal senso, siano ben distanti dalla Sua amministrazione in quanto riteniamo che in Essa vi sia piena consapevolezza di quanto il Disegno di Legge n° 1324, nel passaggio previsto all'istituzione degli Albi e Ordini per le Professioni Sanitarie, rappresenti primariamente un'opportunità per tutto il Nostro sistema Salute.

L'occasione è gradita per augurare a Lei ed a tutti i Componenti della XII Commissione Igiene e Salute del Senato un buon lavoro oltre che i più cordiali saluti,

Presidente U.N.P.I.S.I.

Ass. Rappresentativa

Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Dott. Alessandro Coccia

mdg